

CITTA' DI
VENEZIA



Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili ad uso Interno

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI
IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VENEZIA
MEDIANTE ACCORDO QUADRO**

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

INDICE

.....	1
SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
Art. 1- Oggetto dell'Appalto.....	4
Art. 1 bis- Prestazioni comprese nell'appalto.....	5
Art. 2- Durata dell'Accordo Quadro.....	5
Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi.....	5
Art. 4 – Revisione dei prezzi.....	8
SEZIONE 2 – ESECUZIONE.....	9
Art. 5- Luogo di esecuzione del servizio.....	9
Art. 6 - Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice.....	9
Art. 7 - Termini di esecuzione.....	10
Art.8 - Servizio di pronto intervento/ soccorso.....	11
Art. 9 - Fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi. Contratti Applicativi/Ordinativi..	11
Art. 10 – Materiali, ricambi e dotazioni.....	13
Art. 11- Garanzia degli interventi e dei materiali.....	14
Art. 12 - Periodo di ricovero e custodia.....	14
Art. 13- Controlli. Direzione dell'Esecuzione del Contratto.....	15
Art. 14- Documentazione da mettere a disposizione.....	16
Art. 15- Verifica di regolare esecuzione.....	16
Art. 16 –Fatturazione e pagamenti.....	16
Art. 17- Subappalto e sub-affidamenti.....	17
Art. 18- Contestazioni e penali.....	18
SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA.....	19
Art. 19- Obblighi assicurativi.....	19
Art. 20- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva.....	19
Art. 21– Oneri ambientali.....	21
SEZIONE 4 – NORME FINALI.....	21
Art. 22- Garanzia definitiva.....	21
Art. 23- Recesso e risoluzione del contratto.....	21
Art. 24- Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	22
Art. 25- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	22
Art. 26- Protocollo di legalità.....	23
Art. 27- Spese contrattuali, imposte, tasse.....	24
Art. 28- Definizione delle controversie.....	24
Art. 29 – Tutela dei dati personali.....	25
Allegato A1- Elenco veicoli Servizi.....	26
Allegato A2- Elenco veicoli Polizia Locale.....	26
Allegato B – Prezzi interventi predefiniti.....	26

ABBREVIAZIONI

- Codice: D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 - "Codice dei Contratti";
- R.U.P.: Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 D.Lgs.36/2023
- D.E.C.: Direzione dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs.36/2023

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/AMMINISTRAZIONE: Comune di Venezia;
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO: l'Impresa aggiudicataria;
- c) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- d) ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative all'appalto, in particolare per quanto riguarda i prezzi
- e) DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC): Direttore dell'Esecuzione del Contratto e i suoi assistenti, nelle figure del personale del Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili ad Uso Interno e dell'eventuale incaricato tecnico che verrà comunicato all'impresa affidataria
- f) RICAMBIO ORIGINALE: ricambio di provenienza della Casa Costruttrice del veicolo, con il marchio della Casa Costruttrice stessa
- g) RICAMBIO DI PRIMO IMPIANTO: ricambio di qualità certificata pari all'originale e identico a quello installato sull'auto uscita dalla fabbrica, prodotto da case che forniscono il "primo equipaggiamento" alle case produttrici e dalle stesse autorizzate, con il marchio della società che lo ha prodotto per conto della Casa Automobilistica.
- h) RICAMBIO DI QUALITA' EQUIVALENTE: ricambio progettato e costruito da aziende terze secondo specifiche tecniche molto simili, spesso identiche, a quelle dei ricambi originali.

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1- Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione e/o riparazione di tipo meccanico, elettronico e di carrozzeria degli autoveicoli comunali, mediante l'istituto contrattuale dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, come definito dal comma 1 lettera n) dell'art. 2 Allegato 1 del Codice e disciplinato dall'art. 59 D. Lgs. 36/2023.

L'appalto, in considerazione del numero di veicoli oggetto di manutenzione e delle attività istituzionali svolte dai Servizi assegnatari, viene diviso nei seguenti lotti funzionali:

- Lotto 1: servizio di manutenzione dei veicoli in dotazione ai Servizi comunali, eccetto quelli di Polizia Locale;
- Lotto 2: servizio di manutenzione dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale;

L'elenco dei veicoli è riportato rispettivamente negli allegati A1 e A2 del presente Capitolato. Detti elenchi sono comunque indicativi, non impegnano l'Amministrazione in quanto potranno essere soggetti a lievi variazioni nell'arco della durata del contratto a seguito di eventuale dismissione o di acquisizione di mezzi. I veicoli in dotazione alla Polizia Locale (Lotto 2) e al Servizio di Protezione Civile (Lotto 1) sono generalmente dotati di allestimenti speciali, impianti elettrici ed elettronici e sono indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali essenziali tipiche degli stessi. Si precisa che, come indicato nei rispettivi Allegati A1/A2, in entrambi i Lotti sono presenti anche molteplici veicoli ad alimentazione elettrica ed ibrida e nel Lotto 1 sono altresì presenti mezzi speciali con massa superiore a 35 q.li e n. 22 rimorchi in dotazione al Servizio Protezione Civile.

Con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, per ciascun Lotto, l'impresa affidataria si impegna ad eseguire gli interventi che saranno di volta in volta richiesti dall'Amministrazione, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei singoli "Contratti applicativi" che verranno affidati secondo le procedure previste dall'art. 59 comma 3 D. Lgs.36/2023, senza avviare un nuovo confronto competitivo.

L'Appaltatore non avrà nulla da pretendere in relazione al servizio in oggetto fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai Contratti applicativi nella forma di Ordinativi.

Il servizio deve essere svolto a perfetta regola d'arte e tempestivamente nei modi, nei tempi e nelle fasi previste nel presente Capitolato, anche in considerazione delle suddette specifiche dotazioni. L'appaltatore deve inoltre conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 e 2 bis del D.Lgs. n. 36/2023, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro preferibilmente applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto è stato identificato nel C.C.N.L C030 Area Meccanica Artigianato.

CPV: 50100000-6 - Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse

Art. 1 bis- Prestazioni comprese nell'appalto

L'appalto comprende, per entrambi i Lotti, ogni prestazione di meccatronica e carrozzeria nonché, ogni qualvolta si verifichi la necessità, le seguenti prestazioni:

- manutenzione, riparazione, sostituzione di dotazioni e allestimenti speciali dei mezzi di Polizia Locale (Lotto 2) e di Protezione Civile (Lotto 1), ai sensi della normativa vigente;
- sostituzione delle livree dei mezzi di Polizia Locale (Lotto 2) e di Protezione Civile (Lotto 1), ai sensi della normativa vigente;
- revisioni di legge, che dovranno essere effettuate ai prezzi di cui ai tariffari aggiornati degli Enti Preposti;
- interventi su motori elettrici ed ibridi;
- tagliando periodico anche su mezzi in garanzia, nel rispetto delle prescrizioni della Casa Costruttrice, ai fini del mantenimento della garanzia;
- controlli ed ispezioni previste dalle case costruttrici nel periodo di garanzia dei veicoli, ai fini del mantenimento della stessa;
- pronto intervento / soccorso stradale, ordinario e festivo
- rottamazione veicoli;
- sostituzione di bombole GPL (eventuale);
- gestione dei rapporti con l'impresa assicuratrice in caso di sinistro coperto da assicurazione RCA o Kasko e quindi con cessione del credito verso la Compagnia di Assicurazione a favore dell'impresa aggiudicataria.

Art. 2- Durata dell'Accordo Quadro

I rispettivi Accordi Quadro avranno ciascuno una durata di 24 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 24 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

La decorrenza è prevista per il Lotto 1 dal 01/10/2026, mentre per il Lotto 2 dal giorno successivo alla stipula del contratto, salvo diversa comunicazione espressa dell'Amministrazione in sede di aggiudicazione.

Le condizioni previste nell'Accordo Quadro troveranno applicazione per tutti i singoli interventi di manutenzione affidati entro il termine finale del contratto, anche qualora la materiale esecuzione degli stessi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi

L'importo contrattuale ammonta a € 172.000,00 o.f.e. suddiviso nei due Lotti come sotto indicato:

- Lotto 1: servizio di manutenzione dei veicoli in dotazione ai Servizi comunali,

eccetto quelli di Polizia Locale: € 52.000,00 o.f.e.

- Lotto 2: servizio di manutenzione dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale: € 120.000,00 o.f.e.

Nei suddetti importi contrattuali sono compresi i costi della manodopera stimati per l'intero periodo nella misura presunta del 32% del valore dell'appalto per ciascun Lotto.

L'Operatore Economico affidatario verrà retribuito a misura, in base agli interventi che di volta in volta verranno autorizzati ed eseguiti, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. 120 comma 9 del Codice, si riserva di aumentare o diminuire l'importo contrattuale, fino a concorrenza del limite di un quinto del suddetto importo, senza che l'impresa appaltatrice possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. L'importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento per il lotto 1 è di € 10.400,00 o.f.e., per il lotto 2 è di € 24.000,00 o.f.e..

Il valore globale massimo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo dell'ipotesi di proroga di 24 mesi e dell'incremento del quinto, è pari complessivamente a € 412.800,00 o.f.e., suddiviso in € 124.800,00 per il Lotto 1 e € 288.000,00 per il Lotto 2.

Qualora l'importo complessivo degli interventi di manutenzione effettuati al termine della durata dell'Accordo Quadro risultasse inferiore all'importo contrattuale, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sull'eventuale somma residua.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi del D.lgs. 81/2008.

I **corrispettivi** dovuti verranno determinati applicando, per ogni singolo intervento, le percentuali di sconto presentate in sede di offerta, che resteranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto, sui prezzi dei materiali e ricambi come in seguito specificato, sul prezzo medio orario della manodopera fissato come in seguito indicato, nonché sui prezzi a base d'asta indicati nell'allegato B "Prezzi interventi predefiniti".

sub 1) Prezzo contrattuale dei materiali e ricambi originali e di primo impianto ad alto consumo

Verrà determinato applicando la percentuale di sconto offerta dall'impresa sui prezzi di listino ufficiali dei pezzi di ricambio ad alto consumo originali e di primo impianto (come da definizioni a pagina 3, Sezione "Definizioni" lett. f e g), della marca del mezzo sottoposto a manutenzione, vigenti all'atto dell'emissione del preventivo di manutenzione, quali: batterie, filtri, dischi, pastiglie, additivi, spazzole tergicristalli, lubrificanti, lampadine.

sub 2) Prezzo contrattuale sugli altri materiali e ricambi

Verrà determinato applicando la percentuale di sconto offerta dall'impresa sui prezzi di listino ufficiali dei materiali e ricambi non rientranti nella suddetta categoria sub 1).

sub 3) Prezzo contrattuale degli allestimenti

Verrà determinato applicando la percentuale di sconto offerta dall'impresa sui prezzi di listino ufficiali di allestimenti e loro ricambi originali, vigenti all'atto dell'emissione del preventivo di manutenzione.

Sub 4) Prezzo contrattuale orario della manodopera specializzata per veicoli elettrici/ibridi

Verrà determinato applicando la percentuale di sconto offerta dall'impresa sul prezzo medio orario, fissato in **€ 55,00** oneri fiscali esclusi, della manodopera impiegata per interventi specialistici su veicoli elettrici o ibridi per i quali è necessario intervenire sull'impianto alta tensione e sottoporre il mezzo alla procedura di messa in sicurezza. La quantità di ore di esecuzione verrà desunta dai tempari ufficiali vigenti, di cui l'Amministrazione si riserva di chiedere indicazione e/o estratto ai sensi di quanto previsto al successivo art. 14.

Sub 5) Prezzo contrattuale medio orario della manodopera

Verrà determinato applicando la percentuale di sconto offerta dall'impresa sul prezzo medio orario, fissato in **€ 50,00**, oneri fiscali esclusi, della manodopera impiegata per tutti gli interventi di manutenzione e riparazione, anche su veicoli elettrici e/o ibridi per cui non è necessario intervenire sull'impianto alta tensione sottoponendo il mezzo alla procedura di messa in sicurezza (ad es: tagliando, freni, batteria avviamento, sostituzione lampadine).

Qualora l'impresa si avvalga di operatori con diverso inquadramento contrattuale, dovrà tenerne conto nella determinazione della percentuale di offerta in quanto dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta sul suddetto importo medio fissato a base d'asta, verrà determinato il prezzo unitario orario medio della manodopera, cui verranno retribuite tutte le prestazioni. Allo stesso prezzo dovranno essere altresì retribuite le prestazioni dei subappaltatori e di eventuali altri subaffidatari di cui all'art.17 del Capitolato.

La quantità di ore di esecuzione verrà desunta dai tempari ufficiali vigenti, di cui l'Amministrazione si riserva di chiedere indicazione e/o estratto ai sensi di quanto previsto al successivo art. 14.

sub 6) Prezzo contrattuale degli interventi predefiniti

Verrà determinato applicando la percentuale di sconto offerta dall'impresa sui prezzi a base d'asta indicati nell'allegato B "Prezzi interventi predefiniti".

Le suddette voci sono le uniche con le quali verrà contabilizzato quanto dovuto all'Operatore Economico, ad eccezione dell'IVA.

Non sarà quindi ammesso l'addebito, collegato ad una specifica attività manutentiva, di voci generiche quali ad esempio "materiale di consumo", fatta eccezione per i soli interventi di carrozzeria.

Il corrispettivo dovuto per il "materiale di verniciatura e/o vario di consumo", voce

prevista per i soli lavori di carrozzeria, dovrà essere determinato in € 25,00 o.f.e. per ora di manodopera totale di verniciatura "VE" (= ore di manodopera per verniciatura più 10% per supplemento di finitura, fino a un massimo di 3 ore, e ulteriore 15% per le vernici doppio strato) più il completamento (tempo di preparazione, correzione, prova del colore, spostamento vettura, preparazione e pulizia attrezzi) di 1,20 ore per il Mono strato e 1,60 ore per il Doppio strato.

Le prestazioni in subappalto e/o relative a subaffidamenti di cui all'art. 119 comma 3 del Codice, come richiamate al successivo art. 17 del presente Capitolato, dovranno essere retribuite secondo quanto previsto nel presente articolo e preventivate ai sensi del successivo art. 9 lett.b.

Tutte le eventuali spese di approvvigionamento nonché ogni eventuale spesa di trasporto nel caso eccezionale in cui fosse necessario trasportare il veicolo, o parti di esso, presso altra sede operativa o terzi per specifiche lavorazioni (es: lavorazioni su parti di motori, ecc), sono a esclusivo carico dell'impresa affidataria.

Le **revisioni** di legge dovranno essere effettuate ai prezzi di cui ai tariffari aggiornati degli Enti preposti e dovranno comprendere gli interventi di controllo e preparazione indicati nell'allegato 1 del D.M. 214/2017. Non sono pertanto soggette ai sopra elencati ribassi.

Le prestazioni relative al **servizio di pronto intervento/soccorso** di cui al successivo art. 8, nonché le **rottamazioni**, verranno retribuite all'importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sui prezzi indicati nell'allegato B "Prezzi interventi predefiniti".

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi del successivo art. 16 del presente Capitolato.

Art. 4 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 comma 3 lett b) e dell'allegato II.2-bis del D. Lgs 36/2023, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT annuale dei Prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) secondo la classificazione ECOICOP pertinente ([0723] Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati). Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, la revisione dei prezzi è riconosciuta con cadenza annuale se le variazioni accertate, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire. Qualora si verificino le condizioni per la revisione dei prezzi, l'incremento verrà riconosciuto d'ufficio sulla base di apposita istruttoria condotta dal RUP, e verrà corrisposto con fattura separata dopo l'approvazione della revisione stessa. Il RUP comunica all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità sopra descritte, da applicare alle prestazioni da eseguire.

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

Art. 5- Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito presso l' officina dell'impresa affidataria, ubicata a distanza non superiore di km 11 dalla sede comunale di Viale Ancona n.41/63 (Ex Carbonifera) per il Lotto 1, entro km 11 dalla sede comunale di Via Cappuccina 76 per il Lotto 2 (distanza calcolata in chilometri in base al percorso con meno chilometraggio di "Google Maps", esclusi percorsi autostradali con pedaggio).

Tale limitazione territoriale è motivata dal fatto che, data l'operatività ed i fini istituzionali dei veicoli oggetto dell'appalto e la necessità frequente di manutenzioni, risulterebbe un aggravio in termini di tempo e costi portare i mezzi oltre alla distanza suddetta.

Qualora l'Operatore Economico disponga di più di una sede operativa, dovrà definire in modo univoco per ciascun Lotto, entro venti giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, una unica sede di consegna e di restituzione dei veicoli. Tale limitazione è motivata dalla necessità di garantire una migliore gestione interna della consegna e del ritiro dei mezzi. Qualora si presentasse la necessità di trasferimenti di veicoli o di sole componenti fra diverse Sedi Operative, dovranno essere completamente a carico dell'impresa e dovranno svolgersi nel rispetto dei termini di esecuzione previsti dal presente Capitolato.

Solamente in casi eccezionali stabiliti dalla Stazione Appaltante, o di somma urgenza/pronto intervento, il servizio potrà essere eseguito presso sedi diverse, come specificato al successivo comma.

Casi eccezionali di esecuzione del servizio in altre sedi:

Nel caso eccezionale in cui fosse necessario od opportuno eseguire interventi in altre sedi, luogo pubblico o sedi di terzi, oppure presso una delle sedi del Comune di Venezia, il cantiere di lavoro dovrà essere organizzato nell'area prevista e secondo le prescrizioni delle norme vigenti ed in particolare del D.Lgs n. 81/2008, in conformità alle indicazioni concordate con i soggetti preposti alla gestione del luogo, avendo cura di prestare la massima attenzione nei confronti dei terzi che potrebbero essere coinvolti.

Nel caso eccezionale in cui fosse necessario trasportare il veicolo o sue componenti presso altra sede operativa o presso terzi per specifiche lavorazioni, le eventuali spese sono a esclusivo carico dell'impresa affidataria.

Art. 6 - Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice

L'appaltatore dovrà comunicare alla Direzione di Esecuzione del Contratto di cui al successivo art.13 il nominativo del proprio Referente Tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

L'impresa, tramite il proprio Referente Tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione degli interventi di manutenzione.

Art. 7 - Termini di esecuzione

L'esecuzione del presente appalto deve essere garantita, per entrambi i lotti, in via continuativa per tutti i giorni feriali, 8 ore al giorno, secondo i sotto riportati termini di esecuzione.

L'accettazione del veicolo presso l'officina dovrà avvenire immediatamente per i veicoli del Lotto 2, mentre per i veicoli del Lotto 1 potrà avvenire su appuntamento nel caso di interventi di manutenzione programmabile, quali ad esempio i tagliandi; dovrà invece essere immediata in caso di malfunzionamento o avaria del veicolo.

Nel caso di interventi programmabili, l'officina dovrà garantire l'accettazione del veicolo entro un termine massimo di sette giorni lavorativi dalla richiesta.

La diagnosi e la predisposizione del preventivo dovranno avvenire:

- per il Lotto 1:
 - entro un giorno lavorativo per i veicoli assegnati al Servizio di Protezione Civile e al Servizio Pronto intervento sociale;
 - entro due giorni lavorativi: per i restanti veicoli;
Qualora però la diagnosi, per la sua particolare difficoltà, richieda valutazioni più approfondite, il preventivo può essere inviato entro tre giorni lavorativi.
- per il Lotto 2:
 - entro un giorno lavorativo per tutti i veicoli;
Qualora però la diagnosi, per la sua particolare difficoltà, richieda valutazioni più approfondite, il preventivo può essere inviato entro tre giorni lavorativi.

L'avvio dell'esecuzione degli interventi dovrà avvenire, rispetto alla data di invio dell'ordinativo da parte dell'Amministrazione o, in casi eccezionali o di urgenza, dalla comunicazione scritta, come previsto dall'art.9 del presente Capitolato:

- per il Lotto 1:
 - entro un giorno lavorativo per i veicoli assegnati al Servizio di Protezione Civile e al Servizio Pronto intervento sociale;
 - entro due giorni lavorativi: per i restanti veicoli;
- per il Lotto 2:
 - entro un giorno lavorativo per tutti i veicoli.

L'appaltatore dovrà inoltre garantire l'esecuzione degli interventi di almeno n.3 veicoli contemporaneamente per il Lotto 1, l'esecuzione degli interventi di almeno n. 5 veicoli contemporaneamente per il Lotto 2. Le priorità di esecuzione delle lavorazioni verranno indicate dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

La durata degli interventi di manutenzione dovrà rispettare i tempi ufficiali vigenti, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire l'intervento nei tempi ivi indicati per oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi.

La DEC si riserva di chiedere indicazione e/o estratto dei suddetti tempi, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 14.

Nei suddetti ultimi casi, nonché quando per la maggiore difficoltà degli interventi da eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili all'appaltatore, dovesse occorrere un tempo superiore a quanto previsto dai suddetti tempi, l'impresa affidataria dovrà inviare immediata comunicazione scritta, adeguatamente motivata, alla Direzione di

Esecuzione del Contratto che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare con l'appaltatore il nuovo tempo utile per l'esecuzione degli interventi.

Le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte. Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni normative e/o le indicazioni delle Case costruttrici.

Art.8 - Servizio di pronto intervento/ soccorso

Il servizio in oggetto dovrà essere garantito, per ogni lotto, anche tramite reperibilità telefonica nelle fasce orarie notturne e festive, nell'ambito di tutto il territorio comunale e dintorni entro i trenta chilometri dai confini, per tutti i giorni feriali e festivi, 24 ore su 24.

L'impresa dovrà garantire l'intervento di recupero in loco, direttamente o tramite impresa subappaltatrice, entro un'ora dalla chiamata per gli interventi da effettuarsi in terraferma, entro la giornata per gli interventi da effettuarsi al Lido di Venezia e a Pellestrina. L'impresa ha l'obbligo di effettuare il servizio di soccorso stradale indipendentemente dal numero di mezzi già depositati presso i propri spazi.

In caso si verificano situazioni tali che impediscano il rispetto del termine stabilito, la ditta assegnataria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione e, in caso di contestazione, documentata comprova.

In caso di inosservanza dei termini di arrivo stabiliti, senza riscontro di diligenza da parte dell'assegnataria, verrà applicata una penale oraria, come indicato all'art. 18 del presente Capitolato Speciale. Si considera omesso il recupero o il soccorso stradale eseguito in terraferma oltre tre ore dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall'Amministrazione. Si considera omesso il recupero o il soccorso stradale eseguito al Lido di Venezia e a Pellestrina oltre la giornata in cui è stato richiesto.

Le prestazioni relative al servizio in oggetto verranno retribuite all'importo risultante dall'applicazione della percentuale di sconto offerta sui prezzi di cui all'allegato B "Prezzi interventi predefiniti".

Art. 9 - Fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi. Contratti Applicativi/Ordinativi

I singoli interventi di manutenzione verranno affidati volta per volta, senza avviare un nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice, attraverso l'emissione dei singoli Contratti applicativi, nella forma di Ordinativi.

Le fasi propedeutiche e necessarie per l'affidamento/autorizzazione dei singoli interventi, sono le seguenti:

a) Consegna veicolo

I referenti dei Servizi dell'Amministrazione Comunale provvedono alla consegna del veicolo che necessita degli interventi di manutenzione, direttamente presso la sede operativa dell'appaltatore di cui al precedente art. 5.

L'impresa affidataria del Lotto 1 ha l'obbligo di accettare il ricovero del veicolo il giorno stesso della consegna in caso di malfunzionamento o avaria, entro sette giorni dalla richiesta per gli interventi a manutenzione programmabile.

L'impresa affidataria del Lotto 2 ha l'obbligo di accettare il ricovero del veicolo il giorno stesso della consegna.

Nel caso fossero ricoverati già n.7 mezzi per il Lotto 1 e n.10 mezzi per il Lotto 2, l'impresa ha la facoltà di concordare, con la Direzione di Esecuzione del Contratto (DEC) di cui al successivo art. 13, le priorità di lavorazione ed i tempi di consegna e di ritiro dei mezzi.

I veicoli dovranno essere custoditi dall'impresa nei modi e nei tempi di cui all'art. 12.

b) Preventivo di spesa

Dal momento in cui il mezzo è stato consegnato nella sede dell'appaltatore, questo dovrà trasmettere il preventivo di spesa alla Direzione Esecuzione del Contratto, tramite indirizzo e-mail mezzi.motorizzati@comune.venezia.it, **entro e non oltre un giorno lavorativo** per i mezzi di cui al Lotto 2 e per quelli del Servizio Protezione Civile e del Servizio Pronto Intervento Sociale di cui al Lotto 1 ovvero **entro due giorni lavorativi** per gli altri mezzi del Lotto 1. In caso di diagnosi complesse che non consentono l'emissione del preventivo nei tempi sopra indicati, l'appaltatore è tenuto a dare riscontro scritto, alla Direzione di Esecuzione del Contratto, della maggiore tempistica necessaria.

Nel preventivo dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- modello e targa del veicolo
- chilometri percorsi;
- elenco interventi e pezzi di ricambio/materiali/dotazioni, con relativo codice articolo
- costo dei pezzi di ricambio /materiali/dotazioni
- ore lavoro previste per l'esecuzione della singola operazione di intervento, come da tempari ufficiali vigenti, ai sensi del precedente art. 3;
- le percentuali di sconto offerta dall'impresa ai sensi dell'art. 3;
- la quantificazione dei corrispettivi, secondo quanto disposto dall'art. 3;

Anche le prestazioni affidate in subappalto, nonché quelle relative ad eventuali altri sub-affidamenti di cui all'art. 119 comma 3 del Codice, come richiamate al successivo art. 17, dovranno essere preventivate secondo quanto previsto nel presente articolo.

Nel caso di mancata approvazione del preventivo, le parti definiranno nuovamente gli interventi e le forniture da effettuare e l'operatore economico procederà all'invio di un nuovo preventivo.

c) Autorizzazione /Contratto applicativo

Ogni preventivo di cui al precedente punto b) verrà autorizzato attraverso la trasmissione di un Contratto applicativo, nella forma di ordinativo, sottoscritto dal dirigente. I singoli ordinativi si intendono accettati il secondo giorno lavorativo dalla data di trasmissione degli stessi.

In caso di manutenzioni urgenti, l'affidatario potrà eseguire i lavori anche prima della trasmissione dell'ordinativo, previa autorizzazione scritta della Direzione di Esecuzione del Contratto di cui al successivo art. 13.

L'Amministrazione non è tenuta a provvedere al pagamento di prestazioni effettuate senza l'emissione dell'ordinativo od in mancanza di autorizzazione scritta nei casi di manutenzioni urgenti.

Qualora nel corso dell'esecuzione degli interventi si rendesse necessario eseguire interventi non indicati nel preventivo già trasmesso e/o in caso di oggettive difficoltà tecniche per le quali sono necessarie ulteriori ore di manodopera rispetto al preventivo inizialmente formulato ed approvato, l'appaltatore dovrà darne tempestivo avviso alla Direzione di Esecuzione del Contratto ed emettere un ulteriore preventivo di spesa nelle modalità di cui al precedente sub b. Tali lavorazioni impreviste potranno essere eseguite solamente previa ricezione dell'Ordinativo (o eccezionale comunicazione scritta), emesso ai sensi di quanto previsto nel presente articolo. In assenza di tali autorizzazioni detti interventi non saranno riconosciuti.

d) Restituzione del veicolo

Il veicolo dovrà essere reso disponibile per la restituzione nei tempi di cui all'art. 7.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ritirare il veicolo manutentato anche in un termine successivo, senza che nulla sia dovuto all'impresa per la custodia.

Art. 10 – Materiali, ricambi e dotazioni

Si richiamano le definizioni di materiali originali, di primo impianto ed equivalenti di cui alla pagina 3 del presente Capitolato.

Nell'esecuzione delle prestazioni dovranno essere utilizzati materiali, ricambi e allestimenti originali per i primi due anni dall'immatricolazione del veicolo, successivamente, previa autorizzazione espressa da parte della Direzione di Esecuzione del Contratto (DEC), potranno essere utilizzati anche quelli di primo impianto. Solo in casi particolari, preventivamente concordati e su autorizzazione espressa da parte della Direzione di Esecuzione del Contratto (DEC) di cui al successivo art. 13, potranno essere utilizzati materiali, ricambi e allestimenti di qualità equivalente, la cui marca dovrà essere specificatamente autorizzata. Gli eventuali materiali rigenerati o revisionati, autorizzati dalla DEC, dovranno essere perfettamente corrispondenti a quanto previsto dal costruttore per caratteristiche tecniche e funzionali.

Tutti i materiali e liquidi utilizzati dovranno essere di prima qualità e rispondenti alle specifiche tecniche indicate dal costruttore.

La DEC si riserva, in casi particolari, di indicare o fornire direttamente i materiali e i ricambi da installare e/o utilizzare.

L'amministrazione si riserva di controllare i ricambi utilizzati e la qualità dei materiali, la regolare esecuzione degli interventi, la conformità alle indicazioni e alle specifiche date.

L'impresa si impegna a fornire, su richiesta, qualsiasi informazione e/o documentazione relativa ai ricambi, dotazioni e materiali utilizzati o che intende utilizzare, nonché le garanzie, di cui al successivo art. 11.

Art. 11- Garanzia degli interventi e dei materiali

L'impresa aggiudicataria si impegna a offrire garanzia di due anni sui pezzi di ricambio

e di un anno sugli interventi. Dovranno essere coperti da garanzia, come previsto dalla vigente normativa, anche gli eventuali componenti rigenerati o revisionati, ove autorizzati ai sensi del precedente art.9 lett. c). La garanzia si intende accesa dalla data di emissione dell'ordinativo ai sensi dell'art.9 lett. c).

Nel periodo della garanzia l'impresa affidataria è tenuta, in caso di riscontrata necessità al ripresentarsi del guasto o rottura per cause dipendenti da difetti di fabbricazione del pezzo o del ricambio sostituito, oppure per esecuzione non a regola d'arte degli interventi, ad effettuare la sostituzione della componentistica o della ricambistica a titolo gratuito e/o a risolvere il malfunzionamento, emettendo documentazione comprovante le lavorazioni effettuate (esempio: preventivo a costo zero).

Art. 12 - Periodo di ricovero e custodia

I mezzi consegnati per la redazione dei preventivi di spesa ai sensi del precedente art. 9 devono rimanere presso l'officina dell'impresa fintantoché non siano stati eseguiti gli interventi di manutenzione autorizzati, salvo diversa disposizione della Direzione di Esecuzione del Contratto.

L'impresa affidataria, dal momento della consegna del veicolo da parte dell'Amministrazione, è tenuta alla custodia del mezzo e di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 1766 del Codice Civile e seguenti.

Per il periodo di ricovero, tutti i mezzi oggetto di manutenzione dovranno essere assicurati ai sensi del successivo art. 19 e tenuti sotto la propria responsabilità in area privata ad uso esclusivo, non accessibile ai terzi. In caso contrario verrà applicata la penale giornaliera di cui all'art. 18.

L'impresa in ogni caso è responsabile per qualsiasi danno sui veicoli durante il periodo di ricovero.

Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non effettuare gli interventi di manutenzione preventivati, in quanto ritenuti antieconomici, e di dismettere il mezzo o di recuperare dallo stesso pezzi di ricambio per altri veicoli, il soggetto aggiudicatario è tenuto a provvedere al deposito dello stesso in idonea area non accessibile a terzi.

Art. 13- Controlli. Direzione dell'Esecuzione del Contratto

Le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 114 comma 7 del Codice e dell'art. 8 comma 4 dell'All. I.2 del Codice. Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 114 del Codice, le attività di coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, avvalendosi di altri Assistenti, con funzioni di direttori operativi, nelle figure del personale del Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili ad uso Interno e dell'eventuale incaricato tecnico che verrà comunicato all'impresa affidataria.

Nell'esecuzione del servizio l'impresa aggiudicataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente

articolo. Qualsiasi richiesta proveniente dal personale affidatario dei mezzi dovrà essere vagliata e autorizzata dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC), costituita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o i suddetti Assistenti. Gli interventi eseguiti in assenza di tali autorizzazioni non saranno riconosciuti.

In particolare, i soggetti sopra indicati, verificano la necessità e l'opportunità di effettuare gli interventi preventivati, la congruità e la corrispondenza dei preventivi a quanto offerto in sede di gara, la completa e corretta esecuzione del servizio e degli interventi utilizzando corretti standard tecnici rispondenti alla corretta esecuzione a regola d'arte, anche con accertamenti in corso d'opera, verificando il rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché di tutte le prescrizioni, normative e/o indicazioni delle Case costruttrici o fornitrici. Tali soggetti hanno pertanto la facoltà di chiedere all'impresa affidataria specifiche informazioni o chiarimenti sull'attività di diagnosi ed esecuzione, sullo specifico prezzo di listino del singolo materiale/ricambio, sul tempo di esecuzione previsto nel tempario, ai sensi del successivo art. 14, nonché l'invio di foto di componenti o sezioni dell'autovettura nei casi in cui ne sia stata proposta la sostituzione. Nei casi in cui viene autorizzata la sostituzione di un componente o di un ricambio, l'impresa affidataria dovrà tenerli a disposizione della DEC fino al ritiro del veicolo.

Gli stessi soggetti sono titolati a controllare l'esecuzione degli interventi con libero accesso ai locali dell'assegnataria ove le lavorazioni sono svolte, anche senza preavviso, a dare indicazioni tecniche (es. sui materiali e ricambi), a effettuare richieste di intervento o di modifiche, e concordare diverse tipologie di lavorazioni (es. "in economia" per vetustà del mezzo).

La Direzione dell'Esecuzione del Contratto si riserva infine la facoltà di sottoporre i mezzi anche ad altre officine, per verificare la corretta esecuzione degli interventi effettuati oppure le valutazioni dell'impresa sugli interventi complessi da effettuarsi. Qualora risultino differenze sostanziali, oppure eventuali inadempienze, la DEC provvederà a chiedere riscontro all'appaltatore, riservandosi successivamente di procedere ai sensi dei successivi artt. 18 e 23.

Art. 14- Documentazione da mettere a disposizione.

Nel corso della durata contrattuale l'impresa dovrà mettere a disposizione, entro due giorni lavorativi dalla richiesta, documentazione riportante il prezzo di listino del singolo ricambio/materiale che intende utilizzare o utilizzato (o estratto dal portale o supporto informatico), nonché estratti del tempario relativamente a specifiche lavorazioni e qualsiasi altra informazione in forma documentale (fatture d'acquisto, schede, certificazioni, ecc.) richiesta dalla D.E.C., per specifiche verifiche ritenute opportune o "a campione".

Nel caso di verifica delle quantità di ore di manodopera per specifici interventi, l'impresa, oltre a fornire l'estratto del tempario con riferimento all'attività richiesta, dovrà specificare la modalità di determinazione delle ore complessive di manodopera, fermo restando che il tempo risultante dalla sovrapposizione di attività già comprese in operazioni precedenti dovrà essere decurtato dal tempo totale.

Nel caso in cui vengano richieste informazioni o chiarimenti sull'attività di diagnosi o di esecuzione effettuata, l'impresa sarà tenuta a darne riscontro, con comunicazione scritta, e fotografica se richiesta, entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

Art. 15- Verifica di regolare esecuzione

La verifica della regolare esecuzione degli interventi è diretta ad accertare che gli stessi siano stati eseguiti a regola d'arte.

In particolare, al termine di ogni intervento saranno verificate, non necessariamente in contraddittorio con l'appaltatore salvo richiesta espressa dello stesso, la perfetta funzionalità del mezzo e, per la parte direttamente ispezionabile, la congruità delle lavorazioni eseguite e della ricambistica installata. L'Amministrazione non è tenuta a dare comunicazione del superamento della verifica.

Nel caso di mancato superamento della verifica di regolare esecuzione, verrà data comunicazione all'impresa che dovrà immediatamente provvedere, a proprie spese, alle necessarie rettifiche prescritte dalla DEC, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

La stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento del danno.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista al successivo art. 18.

Art. 16 –Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66.

Con riferimento a ciascun Lotto, l'impresa affidataria dovrà emettere **un'unica fattura cumulativa mensile** degli interventi effettuati a seguito della ricezione del "Registro di Contabilità", contenente un riepilogo mensile degli interventi autorizzati, con numero di preventivo, la targa del mezzo, le date degli ordinativi ed i relativi importi.

L'operatore economico è tenuto a emettere fattura separata solamente su richiesta espressa della D.E.C..

I corrispettivi verranno liquidati e pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione degli interventi, accertata nei modi di cui al precedente art. 15
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come richiamato al successivo art. 20 sub b;
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 s.m.i., come richiamato al successivo art. 20 sub c.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Vista la particolare natura del Contratto, nella forma di Accordo Quadro, il termine di scadenza delle fatture viene fissato in 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, art. 4 comma 4.

Art. 17- Subappalto e sub-affidamenti

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto di subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 comma 2. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nel caso in cui l'impresa intenda affidare specifiche prestazioni, secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto oppure specifiche attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, nonché negli altri casi di cui all'art. 119 comma 3 del D.Lgs 36/2023, deve darne preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

Tutte le prestazioni affidate in subappalto, nonché quelle relative ad eventuali altri sub-affidamenti di cui all'art. 119 comma 3 del Codice dovranno essere retribuite ai prezzi di cui all'art.3.

Il subappalto e gli eventuali altri subaffidamenti lasciano impregiudicati, per l'appaltatore affidatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Art. 18- Contestazioni e penali

Gli inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati all'impresa appaltatrice per iscritto.

Entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'Appaltatore potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto

contestato.

In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, saranno applicate le seguenti penali:

- € 40,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo di messa a disposizione di ogni documentazione o informazione richiesta di cui all'art. 14;
- € 40,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prevista per la trasmissione del preventivo, rispetto ai termini di cui agli artt. 7 e 9 lett.b;
- € 200,00 per ogni mancato impiego di pezzi di ricambio originali, per i primi due anni dall'immatricolazione del veicolo, o di primo impianto nel periodo successivo ai due anni, salvo nei casi preventivamente concordati e autorizzati di cui all'art. 10;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo di restituzione del mezzo rispetto ai tempi indicati nel preventivo, ai sensi di cui all'art. 7;
- € 70,00 per ogni giorno di ritardo di restituzione del mezzo rispetto alla data concordata, nel caso di mancato superamento di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 15;
- € 200,00 per ogni riparazione eseguita in assenza di autorizzazione ai sensi del suddetto art. 9 lett. c;
- € 200,00 per ogni giorno di deposito di un mezzo comunale fuori da una propria area ad uso esclusivo come previsto all'art. 12;
- € 100,00 per ogni giorno di deposito di un mezzo comunale in dismissione, ai sensi dell'art. 12, fuori da un'area non accessibile a terzi;
- € 100,00 per ogni ora di ritardo nel recupero e/o assistenza stradale di un veicolo di proprietà dell'Amministrazione in terraferma, ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel recupero e/o assistenza stradale di un veicolo di proprietà dell'Amministrazione a Lido di Venezia e a Pellestrina, ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato.

Qualora, a seguito dell'applicazione delle penali sopra indicate, la percentuale delle stesse dovesse superare il 10% dell'importo, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice Civile.

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Art. 19- Obblighi assicurativi

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dello stesso Appaltatore quanto

dell'Amministrazione e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in conseguenza di inadempienze, omissioni negligenze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al tal fine l'Appaltatore dovrà essere in possesso, per il periodo di esecuzione del contratto, di polizza assicurativa contenente la copertura per RCT (Responsabilità Civile conto Terzi), con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,000, comprendente espressamente i danni ai beni in consegna e custodia, furto e incendio.

Ricevuto l'atto di aggiudicazione, l'impresa dovrà produrre copia della suddetta polizza, munita di quietanza del pagamento del premio per la regolare copertura.

L'appaltatore dovrà comunque essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 20- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva

L'impresa affidataria è direttamente responsabile per infortuni e/o danni che, per fatto proprio, dei propri dipendenti o dei propri mezzi, venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione Comunale sia di terzi, nell'esecuzione del presente appalto.

a) Sicurezza

L'impresa affidataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

Tale obbligo si applica anche nel caso in cui il servizio venga svolto presso una sede diversa dall'officina dell'impresa affidataria.

b) Regolarità

Nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

La stipula del contratto relativa all'appalto in oggetto nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023.

c) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo Quadro mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

Art. 21– Oneri ambientali

L'impresa affidataria deve provvedere, a proprie spese, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti speciali di produzione tipici quali accumulatori esausti al piombo, oli minerali esausti, materiale filtrante e assorbente, filtri olio e gasolio, materiale ferroso misto, ecc..

SEZIONE 4 – NORME FINALI

Art. 22- Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il

diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 stesso.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l'Impresa.

Ai sensi del comma 6 del suddetto art.117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 23- Recesso e risoluzione del contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice, nelle modalità e nei termini in esso previste.

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 122 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- gravi e reiterate inadempienze relativamente ai tempi di accettazione dei veicoli, esecuzione dei lavori, invio dei preventivi, riparazioni in assenza di autorizzazione, deposito e custodia dei veicoli, restituzione dei veicoli;
- non applicazione per cinque volte dei prezzi e degli sconti offerti ai sensi dell'art. 3;
- mancata messa a disposizione della documentazione di cui all'art.14 del presente Capitolato, superiore a 30 giorni;
- ritardo nella restituzione del mezzo ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato, superiore a 30 giorni;
- subappalto non autorizzato dal Committente, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 20 sub c del presente Capitolato speciale;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 25;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichi, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice.

Art. 24- Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento

del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

E' ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 120 comma 12 e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle Stazioni Appaltanti.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..

Art. 25- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018 e successive modifiche.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa affidataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno) e al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 26- Protocollo di legalità

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 06 novembre 2012, n. 190) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il contratto di cui al presente affidamento è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione

appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p." L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Art. 27- Spese contrattuali, imposte, tasse

E' a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa ogni altra spesa contrattuale, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 è a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo prevista per la stipula del contratto di cui all'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 stesso.

Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per l'eventuale acquisizione e per la messa a disposizione della documentazione di cui all'art. 14.

Art. 28- Definizione delle controversie

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 29 – Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, Servizio Gare e Contratti, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia Dirigente responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato <u>PEC :contratti@pec.comune.venezia.it</u>
Responsabile della Protezione dei Dati:	<u>rpd@comune.venezia.it</u> <u>rpd.comune.venezia@pec.it</u>

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrivibili di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato, PEC :contratti@pec.comune.venezia.it e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata , procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Allegati integranti:

Allegato A1- Elenco veicoli Servizi

Allegato A2- Elenco veicoli Polizia Locale

Allegato B – Prezzi interventi predefiniti